

URBAN VISION

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001

-

Parte Generale

Testo approvato dal Consiglio di Amministrazione

SOMMARIO

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001	3
1.1 La responsabilità amministrativa degli enti	3
1.2 I Reati Presupposto	4
1.3 Le sanzioni comminate	16
1.4 Il concetto di esimente dalla responsabilità amministrativa	17
2. IL MODELLO 231 DI URBAN VISION S.P.A.	19
2.1 Urban Vision S.p.A.: cenni storici	19
2.2 Urban Vision: attività mercato e clientela	19
2.3 Obiettivi del Modello 231	20
2.4 Struttura del Modello 231	21
2.5 Destinatari	22
2.6 Metodologia per lo sviluppo del Modello 231	23
2.7 Aree Sensibili.....	23
3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	25
3.1 Disciplina contenuta nel Decreto 231	25
3.2 Cause di cessazione e sospensione e durata.....	27
3.3 Collocazione organizzativa.....	30
3.4 Reporting e “whistleblowing”	30
3.5 Budget	34
4. IL SISTEMA SANZIONATORIO	35
4.1 La disciplina.....	35
4.2 Principi generali relativi alle sanzioni	36
4.3 Sanzioni nei confronti del personale dipendente	37
4.3.1 Rimprovero verbale	37
4.3.2 Rimprovero scritto	38
4.3.3 Multa e Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione	38
4.3.4 Licenziamento.....	38
4.3.5 Procedimento per l'accertamento dell'infrazione e la comminazione della sanzione	39
4.4 Sanzioni nei confronti dei dirigenti	39
4.5 Sanzioni nei confronti di Amministratori e Sindaci	41
4.6 Sanzioni nei confronti dei soggetti esterni.....	41
4.7 Sanzioni a tutela del segnalante	42
5. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 231	43
6. PIANO DI DIVULGAZIONE E FORMAZIONE	44

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

1.1 La responsabilità amministrativa degli enti

Il D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche il “**Decreto 231**”) - emanato in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300 ed entrato in vigore il 4 luglio 2001 - ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, in ottemperanza ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia aveva aderito.

Con il Decreto 231 è stata introdotta la responsabilità amministrativa in capo agli enti (quali società commerciali, di capitali e di persone, associazioni, anche prive di personalità giuridica) per alcuni reati espressamente indicati (“**Reati Presupposto**”), commessi, nell'interesse o a vantaggio degli stessi enti, da parte di:

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente (cd. “soggetti apicali”, quali ad esempio, amministratori e direttori generali);
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (cd. “soggetti sottoposti”, quali, ad esempio, dipendenti non dirigenti).

Nonostante tale forma di responsabilità sia definita dal Decreto 231 come “amministrativa”, essa presenta i caratteri tipici della responsabilità penale, essendo rimesso al giudice penale competente l'accertamento dei reati dai quali deriva, ed essendo estese all'ente le medesime garanzie del processo penale.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente commesso il fatto, al fine di coinvolgere nella sanzione dei Reati Presupposto anche gli enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione. Per questi motivi il Decreto 231 richiede anche l'accertamento della c.d. “colpa di organizzazione” dell'ente, da intendersi quale mancata predisposizione di misure adeguate volte a prevenire la commissione dei Reati Presupposto. Il Decreto 231 infatti prevede che, là dove l'ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche il “**Mog**” o il “**Modello 231**”), questi non risponderà a titolo di responsabilità amministrativa.

La responsabilità amministrativa sorge in capo all'ente anche nel caso in cui il Reato Presupposto sia stato commesso all'estero.

In base a quanto previsto dall'art. 6, comma 3°, del Decreto 231, i Modelli 231 possono (non devono) essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

Il presente Modello 231 è stato redatto ispirandosi ai principi contenuti nelle Linee Guida emanate da Confindustria, opportunamente applicati alla specifica realtà aziendale della Società.

1.2 I Reati Presupposto

I Reati Presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente richiamati dal Decreto 231 sono:

Reati in materia di rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)

Il Decreto, nel suo testo originario e nelle modifiche successive, si riferisce a una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e precisamente:

- ✓ peculato (art. 314 c.p.);
- ✓ peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- ✓ malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
- ✓ indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
- ✓ truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- ✓ truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- ✓ frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- ✓ frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986);
- ✓ Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]
- ✓ Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]

- ✓ concussione (art. 317 c.p.);
- ✓ corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- ✓ corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- ✓ corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- ✓ induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater);
- ✓ corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- ✓ istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- ✓ peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- ✓ abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- ✓ traffico di influenze illecite (art. 346bis c.p.);
- ✓ frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- ✓ turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- ✓ turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.).

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, del Decreto)

La Legge del 18 marzo 2008 n. 48, art. 7. "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento intero" ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità della società con l'art. 24-bis "Delitti informatici e trattamento illecito di dati":

- ✓ accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- ✓ intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- ✓ installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- ✓ danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- ✓ danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente

pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);

- ✓ danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater c.p.);
- ✓ danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- ✓ detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- ✓ diffusione di programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- ✓ frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- ✓ falsità nei documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- ✓ violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105).

Reati transnazionali e di criminalità organizzata (art. 24 del Decreto)

Le disposizioni di cui al decreto si applicano anche ai reati transnazionali indicati nella legge 146 del 16 marzo 2006. La legge definisce reato transnazionale il reato che vede coinvolto un gruppo criminale organizzato e che: sia commesso in più di uno stato; ovvero sia commesso in uno stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione direzione o controllo avvenga in un altro stato; ovvero sia commesso in uno stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno stato; ovvero sia commesso in uno stato ma abbia effetti sostanziali in un altro stato. Tali reati sono rappresentati da:

- ✓ associazione a delinquere (art. 416 c.p.);
- ✓ associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);
- ✓ associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291- quater del DPR 43/1973);
- ✓ associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 309/1990);
- ✓ reati in materia di immigrazione clandestina (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.lgs. 286/1998);

✓ induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);

✓ favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto)

L'art. 6 della Legge 23 novembre 2001 n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", ha inserito nell'ambito del Decreto l'art. 25-bis, il quale è stato successivamente integrato dalla Legge 23 luglio 2009, n.99, art.15:

✓ falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);

✓ alterazione di monete (art. 454 c.p.);

✓ spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);

✓ spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);

✓ falsificazione di valori in bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.) e uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);

✓ contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) e fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo, o di carta filigranata (art. 461 c.p.);

✓ contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);

✓ introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis 1 del Decreto):

L'articolo è stato aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009, n.99, art.15:

✓ turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);

✓ frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);

✓ vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);

- ✓ vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- ✓ fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- ✓ contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- ✓ illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- ✓ frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

L'art. 3 del Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002 ha introdotto l'art. 25-ter del Decreto, denominato "reati societari". Successivamente tali reati sono stati modificati dalla L. 262/2005 recante "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari", dalla L. n. 190/ 2012 (cosiddetta "*Legge anticorruzione*") e, infine, dal D.lgs. 15 marzo 2017 n. 38 che, oltre ad ampliare le sanzioni previste per il reato di corruzione tra privati, ha inserito il nuovo reato di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.). I reati richiamati sono i seguenti:

- ✓ false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- ✓ false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- ✓ falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle Società di revisione (art. 2624 co. 1 e 2 c.c.);
- ✓ impedito controllo (art. 2625, comma 2 c.c.);
- ✓ indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- ✓ illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- ✓ illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 c.c.);
- ✓ operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.);
- ✓ omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- ✓ formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- ✓ indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- ✓ corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);

- ✓ istigazione alla corruzione tra i privati (art. 2635-bis c.c.)
- ✓ illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- ✓ aggrottaggio (art. 2637 c.c.);
- ✓ ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2 c.c.).

Reati con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico

L'art. 25-quater, inserito nel corpus originario del Decreto dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003 n.7 (Ratifica Convenzione internazionale contro il finanziamento del terrorismo), ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico.

- ✓ associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- ✓ associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
- ✓ assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- ✓ arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
- ✓ addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
- ✓ finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.);
- ✓ sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.);
- ✓ condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
- ✓ attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- ✓ atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
- ✓ atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.);
- ✓ sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
- ✓ istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- ✓ cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.) e mediante associazione (art. 305 c.p.);
- ✓ banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- ✓ assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);

- ✓ impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- ✓ danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- ✓ pentimento operoso (D.lgs. n. 625/1979, art. 5);
- ✓ convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2);

Reati relativi alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater del Decreto)

L'art. 25-quater¹, inserito nel corpus originario del Decreto del 2001 dall'art. 8 della legge n. 7 del 9 gennaio 2006, ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti al reato presupposto di "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili" (583-bis c.p.).

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto):

L'articolo, inserito nel corpus originario del Decreto del 2001 dell'art. 5 della legge n. 228/2003 (Misure contro la tratta di persone), ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai delitti contro la libertà individuale, in particolare:

- ✓ riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);
- ✓ prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- ✓ pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- ✓ detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- ✓ pedopornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.);
- ✓ iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- ✓ tratta di persone (art. 601 c.p.);
- ✓ acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- ✓ intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis1 c.p.);
- ✓ adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies del Decreto):

L'art. 25-sexies, inserito nel corpus originario del Decreto dalla legge 18 aprile 2005, n. 62, ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai reati e agli illeciti amministrativi previsti dalla direttiva

sugli abusi di mercato (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato) così come definiti nel Titolo I bis della Parte V del Decreto Legislativo n. 58/1998.

Reati commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)

L'art. 25-septies, inserito nel corpus originario del Decreto dalla legge 3 agosto 2007, n. 123 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro), ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di cui agli artt. 589 e 590, comma 3, del Codice Penale, rispettivamente, omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Reati di riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto):

L'art. 25-octies, inserito nel corpus originario del Decreto dal d.lgs. 231 del 21 novembre 2007 ("Decreto Antiriciclaggio") e successivamente aggiornato dal disegno di legge "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di auto riciclaggio", ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai seguenti reati:

- ✓ ricettazione (art. 648 c.p.);
- ✓ riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- ✓ impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- ✓ autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.).

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies1 del Decreto)

I reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, richiamati dall'art. 25-octies1 del d.lgs. 231/2001 e aggiunti aggiunto dal D.lgs. 184/2021, sono:

- ✓ indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- ✓ detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- ✓ frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

- ✓ trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.)

Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto):

Si tratta dei reati in violazione del diritto d'autore (vedi art. 171 e ss., l. n. 633/1941 per un maggior dettaglio); oltre alle seguenti fattispecie:

- ✓ messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, comma 1, lett. a) bis, L. 633/1941);
- ✓ reati di cui al punto precedente commessi su un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art. 171, L. 633/1941, comma 3);
- ✓ abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore;
- ✓ importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, comma 1, L. 633/1941);
- ✓ riproduzione su supporti non contrassegnati dalla SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costituente e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati (art. 171, comma 2, L. 633/1941);
- ✓ reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle condotte descritte all'art. 171-ter, commi 1 e 2, L. 633/1941.
- ✓ mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171-septies, L. 633/1941);
- ✓ fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per

uso pubblico e privato di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, L. 633/1941);

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto):

L'art. 25-decies del d.lgs. 231/01 è stato aggiunto dalla Legge n. 116 del 3 agosto 2009, all'interno dell'art. 4 (art. 377-bis c.p.).

Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)

L'art. 25-undecies del d.lgs. 231/01 è stato aggiunto dalla Decreto Legislativo 121/2011 che attua le Direttive 2009/123/Ce e 2005/35/Ce sulla tutela dell'ambiente:

- ✓ inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- ✓ disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- ✓ delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- ✓ traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- ✓ circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- ✓ uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- ✓ distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- ✓ scarico illegale di acque reflue industriali (art. 137, D.lgs. n. 152/2006);
- ✓ attività di gestione di rifiuti non autorizzata o con inosservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione o in carenza dei requisiti e condizioni per le iscrizioni o comunicazioni (art. 256, D.lgs. n. 152/2006);
- ✓ omessa bonifica dei siti (art. 257, D.lgs. n. 152/2006);
- ✓ trasporto di rifiuti in mancanza di formulario o con formulario recante dati inesatti o incompleti (art. 258 comma 4, D.lgs. n. 152/2006);
- ✓ traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1, D.lgs. n. 152/2006);
- ✓ attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.lgs. n. 152/2006);

- ✓ false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti trasporto di rifiuti pericolosi in mancanza di copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE o con copia fraudolentemente alterata uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (art. 260-bis, D.lgs. n. 152/2006);
- ✓ violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione nell'esercizio di un impianto o di un'attività (art. 279 comma 5, D.lgs. n. 152/2006);
- ✓ disciplina relativa all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1978 e del regolamento (CEE) n. 3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (artt. 1, 2 e 6, L. 150/92, come modificata dal D.lgs. 275/2001);
- ✓ reati di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale in relazione alle ipotesi di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (art. 3-bis L. 150/92, come modificata dal D.lgs. 275/2001);
- ✓ violazioni delle disposizioni sulla tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3 comma 6, L. 549/93 e successive modificazioni);
- ✓ inquinamento doloso provocato dalle navi (art. 8 commi 1 e 2, D.lgs. 202/2007);
- ✓ inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9 commi 1 e 2, D.lgs. 202/2007).

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)

L'articolo 25-duodecies è stato aggiunto dal D.lgs. n. 109/2012 e si riferisce in particolare al reato previsto dall'art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto)

Si tratta dei seguenti reati (vedi legge 20 novembre 2017, n. 167):

- ✓ propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies del D.lgs. 231/2001).

L'articolo è stato aggiunto con la Legge 3 maggio 2019 n. 39, recante la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle manipolazioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014".

- ✓ frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989);
- ✓ esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989).

Reati Tributari (art. 25 quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001)

L'articolo è stato aggiunto dal D.L. 124/2019 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili". Il 30 luglio 2020 è entrato in vigore il D.lgs. 75/2020 che ha introdotto, nell'art. 25 quinquiesdecies, il nuovo comma 1-bis che prevede ulteriori reati "tributari".

- ✓ dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, (art. 2 del D.lgs. 74/2000);
- ✓ dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D.lgs. 74/2000);
- ✓ dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. 74/2000);
- ✓ omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. 74/2000);
- ✓ emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del D.lgs. 74/2000);
- ✓ occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D.lgs. 74/2000);
- ✓ indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs. 74/2000);
- ✓ sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D.lgs. 74/2000).

Reati di Contrabbando (art. 25-sexiesdecies del Decreto)

Tale nuovo articolo è stato introdotto nel Decreto dal D.lgs. 75/2020 recante le norme di attuazione della cosiddetta Direttiva PIF (Dir. UE n. 2017/1371), relativa alla lotta contro le frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies del Decreto)

- ✓ furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);

- ✓ appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- ✓ ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- ✓ falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
- ✓ violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
- ✓ importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- ✓ uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- ✓ distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- ✓ contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies del Decreto)

- ✓ Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- ✓ Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

1.3 Le sanzioni comminate

Il sistema sanzionatorio descritto dal Decreto 231 prevede che, a seconda del Reato Presupposto commesso, all'ente venga applicata una sanzione che può essere:

- di natura pecuniaria, quantificata per quote (sempre applicata);
- di natura interdittiva (applicabile solo ai Reati Presupposto per i quali sono espressamente previste e nel caso in cui il reato sia reiterato o abbia procurato un rilevante profitto) quali:
 - l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;

- il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- la confisca del prezzo o del profitto del reato;
- la pubblicazione della sentenza.

Si precisa che là dove ricorrano i presupposti per l'interruzione dell'attività, il giudice può disporre la prosecuzione dell'attività medesima da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, nel caso in cui, alternativamente:

- ✓ la società svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; o
- ✓ l'interruzione dell'attività può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

1.4 Il concetto di esimente dalla responsabilità amministrativa

In caso di commissione di un Reato Presupposto da parte di un soggetto apicale sussiste una presunzione di responsabilità in capo all'ente dovuta al fatto che tali soggetti esprimono e rappresentano la politica e quindi la volontà dell'ente stesso.

Tuttavia, il Decreto 231 consente all'ente di superare tale presunzione ed essere esente da responsabilità.

A tal fine, in base a quanto previsto dall'art. 6 del Decreto 231, l'ente dovrà dimostrare che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello 231 idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento sull'efficacia e l'osservanza del Modello 231 e di curarne il relativo aggiornamento è stato affidato ad un organismo di vigilanza (di seguito anche “**OdV**” o “**Organismo di Vigilanza**”) dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone che hanno commesso il Reato Presupposto hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello 231;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo preposto (di cui alla precedente lett. b)).

L'adozione del Modello 231 è condizione necessaria ma non sufficiente affinché l'ente possa sottrarsi dalla responsabilità amministrativa, essendo a tal fine essenziale che detto Modello sia idoneo alla prevenzione dei Reati Presupposto e efficacemente attuato.

Ai fini dell'efficacia del Modello per la prevenzione della commissione dei Reati Presupposto, si richiede:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello 231.

Affinché possa essere considerato idoneo a prevenire la commissione dei Reati Presupposto, il Modello 231 deve:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati Presupposto (c.d. risk assessment);
- prevedere specifici protocolli (di seguito "Protocolli" o "Procedure") volti a prevenire la commissione dei Reati Presupposto;
- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie più idonee a prevenire la commissione dei Reati Presupposto;
- prevedere flussi informativi obbligatori verso l'Organismo di Vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto del Modello 231.

Nel caso in cui il Reato Presupposto sia stato commesso da uno dei soggetti sottoposti, l'art. 7 del Decreto 231 stabilisce che l'ente è responsabile se la loro commissione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza, realizzandosi in tal caso un'inversione dell'onere della prova in capo al Pubblico Ministero. Tale inosservanza è in ogni caso esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello 231 idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

2. IL MODELLO 231 DI URBAN VISION S.P.A.

2.1 Urban Vision S.p.A.: cenni storici

Urban Vision S.p.A. (di seguito “**Urban Vision**” o la “**Società**”), è stata costituita in data 10.11.2004 ed ha sede legale in Milano.

Urban Vision è una società attiva nel settore della comunicazione di impresa e, in particolare, nel campo delle maxi affissioni *outdoor* di teli pubblicitari e/o di schermi TV a Led, nonché dell’attività di spettacolarizzazione delle esposizioni pubblicitarie, con effetti speciali, tridimensionali, display lcd, bassorilievi, motion e applicazioni Bluetooth. A partire dall’ottobre del 2009, il capitale della Società è stato interamente acquistato dalla Holding ADV S.p.A., la quale ha conferito ad Urban Vision il ramo affissioni (di seguito anche “**Outdoor**”). A partire dalla data dell’acquisizione e della successiva integrazione operativa delle due imprese, tutti i rapporti commerciali con la clientela sono stati in capo alla Holding, mentre la parte dell’attività tecnico-produttiva è stata svolta, per quanto attiene il ramo Outdoor, da Urban Vision.

Nel corso del 2014, nell’ambito di una complessa operazione di riorganizzazione societaria avviata nel 2012 la Urban Vision, con una operazione di fusione inversa, ha incorporato la controllante Holding ADV S.p.A.

2.2 Urban Vision: attività mercato e clientela

Come già indicato, la principale e più affermata attività della Società è costituita dalla intermediazione di spazi di affissione pubblicitaria, realizzati per lo più (ma non esclusivamente) su grandi pannellature apposte sui ponteggi eretti per il restauro delle facciate e per lavori edili degli edifici dei principali centri urbani italiani. Le cosiddette maxi-affissioni rappresentano una novità relativamente recente nell’ambito della pubblicità stradale e da esterni in genere. Esse iniziano, a Milano, poi a Roma, già attorno alla metà degli anni ’90 del secolo scorso, traendo origine dall’incontro ideale tra ben noti modelli di affissione “a tutta parete”, da decenni esistenti all’estero (tipicamente, nel mondo anglosassone), e l’esigenza di rispetto del decoro urbano, in caso di lavori edilizi, che ha visto l’introduzione, nei centri storici, di ampie pannellature riproducenti l’aspetto delle facciate degli edifici ponteggiati.

L'idea imprenditoriale sottostante le maxi-affissioni è che sia possibile sfruttare tali pannellature per trasmettere un messaggio pubblicitario connotato da un elevato standard estetico, che possa, per tale ragione, essere accettato dalle autorità locali e gradito alla comunità degli abitanti del centro urbano. Inoltre, per le imprese edilizie che svolgono i lavori di restauro e/o di costruzione di detti stabili o per la proprietà degli stessi, le maxi affissioni rappresentano una fonte di entrate, oltre ad assolvere funzione di schermare visivamente le attività lavorative condotte sui ponteggi.

Per tale ragione, la Società ha, fra i propri referenti, diversi enti pubblici e soggetti privati, proprietari di immobili di prestigio o di importanza storico-artistica, che si rendono disponibili alla concessione di spazi pubblicitari sulle facciate degli stabili.

Date le peculiari caratteristiche, le maxi affissioni sono per lo più, ancorché non esclusivamente, sfruttate quale veicolo promo-pubblicitario, da grandi imprese e da enti pubblici.

La realizzazione delle maxi affissioni e la mediazione della relativa superficie pubblicitaria non è soggetta a particolari vincoli, atteso che le concessioni sono di natura temporanea, legate alla durata dei cantieri sui ponteggi dei quali vengono erette le pannellature. Il soggetto che concede lo spazio dedicato all'affissione è, a seconda dei casi, l'impresa che realizza i lavori edilizi, oppure quella che mette a disposizione i ponteggi, o, ancora, la proprietà, privata o pubblica, degli edifici. Ovviamente, sono possibili casi nei quali occorra raggiungere accordi con tutti i soggetti testé menzionati.

Il procedimento amministrativo di autorizzazione è correlato a quello della effettuazione delle opere edilizie connesse, salva, ovviamente, la necessità, in molti casi, di acquisire il benestare di tutti gli enti e soggetti cui spetta disciplinare l'arredo urbano (ad esempio, le Sovrintendenze, etc.).

Sul versante della commercializzazione, la Società si avvale di un'ampia rete di referenti, costituiti da professionisti, agenzie (c.d. media center), ditte operanti nell'edilizia, etc., oltre che del contatto diretto con la clientela già in portafoglio e quella potenzialmente acquisibile.

In data 26 gennaio 2015, la Società ha conseguito e successivamente mantenuto la certificazione UNI EN ISO 9001 sul Sistema di Gestione della Qualità, a testimonianza di come l'attenzione per la qualità sia una caratteristica fondamentale per tutta l'organizzazione aziendale di Urban Vision.

2.3 Obiettivi del Modello 231

Urban Vision, tenuto conto, anche, dei rapporti che intrattiene con la Pubblica Amministrazione,

considera essenziale, al fine di tutelare la propria immagine e il lavoro dei propri dipendenti, garantire che la conduzione degli affari aziendali avvenga sempre in condizioni di correttezza e trasparenza. Per questo motivo, il Consiglio di Amministrazione, con delibera assunta in data 16 maggio 2017, ha deciso di dotare la Società del presente Modello 231, nella convinzione che esso costituisca un valido strumento di sensibilizzazione di tutti i suoi destinatari, affinché, nell'espletamento delle proprie attività, assumano comportamenti corretti e trasparenti, tali da prevenire il rischio di commissione dei Reati Presupposto.

Il presente Modello 231, infatti, è volto a predisporre un sistema strutturato ed organico di principi, norme interne, Procedure operative e attività di controllo tali da garantire il diligente e trasparente svolgimento delle attività della Società, e prevenire la commissione dei Reati Presupposto.

Più in particolare, l'adozione del Modello 231 si pone come obiettivi:

- informare tutti i destinatari del Modello 231 che la Società condanna condotte contrarie a norme di legge, regolamento, o norme interne, e in violazione dei principi di sana e trasparente gestione dell'attività;
- informare i destinatari delle gravi sanzioni cui Urban Vision può andare incontro nel caso di commissione da parte loro dei Reati Presupposto;
- assicurare la prevenzione della commissione degli illeciti, tramite: *i)* il costante monitoraggio su tutte le aree a rischio; *ii)* la formazione del personale alla corretta realizzazione delle loro mansioni; *iii)* l'istituzione di un sistema sanzionatorio nei casi di violazione del Modello 231.

2.4 Struttura del Modello 231

Il Modello 231 di Urban Vision si compone di:

a) una **Parte Generale**, che contiene:

- l'illustrazione del Decreto 231;
- l'individuazione della funzione ed i principi del Modello 231;
- obiettivi e finalità perseguiti;
- destinatari del Modello 231;

- le regole inerenti all'Organismo di Vigilanza;
 - il sistema sanzionatorio applicabile ai vari destinatari, in caso di violazione del Modello 231, che individui i tipi di sanzione e le modalità della relativa applicazione;
 - i flussi informativi;
 - il piano di formazione e diffusione del Modello 231 a tutti i soggetti tenuti a rispettarne i precetti;
- b) una **Parte Speciale**, che riporta per ciascuna categoria di Reati Presupposto ritenuta rilevante:
- la descrizione delle rispettive fattispecie di reato per cui si è identificato un potenziale rischi di commissione;
 - indicazione dei processi aziendali sensibili in cui è più alto il rischio di commissione dei Reati Presupposto;
 - i protocolli di controllo a presidio dei rischi-reato;
 - i principi comportamentali da rispettare;
- c) il **Codice Etico**, che individua i principi generali e le regole di comportamento cui Urban Vision riconosce valore etico positivo e indirizza l'agire dei diversi soggetti coinvolti a vario titolo nella Società al fine di garantire la virtuosità dell'attività.

2.5 Destinatari

Sono tenuti a rispettare le disposizioni del presente Modello 231 (di seguito, i “**Destinatari**”):

- Amministratori e Sindaci di Urban Vision;
- tutti coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione anche di fatto della Società;
- i dirigenti della Società;
- i dipendenti (legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato);
- i collaboratori esterni sottoposti alla direzione o vigilanza del *management* di Urban Vision.

2.6 Metodologia per lo sviluppo del Modello 231

Urban Vision, al fine di sviluppare un Modello 231 che possa dirsi idoneo alla prevenzione dei Reati Presupposto, ha proceduto come segue:

- raccolta di tutta la documentazione necessaria;
- ogni attività svolta dalla Società è stata sottoposta ad un’attenta analisi volta a verificare le modalità concrete con cui viene condotta e il riparto di competenze;
- identificazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi Reati Presupposto (“**Aree Sensibili**”) e relativa mappatura con esemplificazione delle possibili modalità di integrazione dell’illecito nonché dei soggetti potenzialmente agenti;
- valutazione del rischio concreto di commissione di uno dei Reati Presupposto;
- redazione delle Procedure volte a ridurre il rischio di commissione dei Reati Presupposto in determinate Aree Sensibili;
- approvazione del Modello 231, parte generale e speciale, con contestuale nomina dell’Organismo di Vigilanza.

L’espletamento di tale attività ha necessitato il coinvolgimento di soggetti apicali, tra cui gli amministratori e i manager che godono di autonomia decisionale e di gestione nell’ambito delle attività loro affidate.

In particolare, l’attività di autovalutazione, condotta ai fini della mappatura delle attività sensibili e dei controlli posti a presidio dei rischi rilevanti, è stata realizzata attraverso interviste ai soggetti apicali della Urban Vision.

Detta attività dovrà essere nuovamente posta in essere dalla Società ogni volta che si presentino dei cambiamenti di natura organizzativa e di natura normativa tali da richiedere una modifica del presente Modello 231.

2.7 Aree Sensibili

In base a quanto previsto espressamente dall’art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto 231 (ossia che il Modello 231 deve individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i Reati Presupposto)

la Società ha provveduto a condurre un'analisi delle attività aziendali e delle relative strutture organizzative, al fine di individuare le Aree Sensibili in cui più alto è il rischio di commissione di Reati Presupposto. Si è inoltre proceduto ad esemplificare le possibili modalità di realizzazione degli stessi, nonché i processi nel cui svolgimento potrebbero potenzialmente presentarsi le condizioni favorevoli alla commissione delle fattispecie di reato (cosiddetti processi "strumentali").

Per quanto concerne il rischio di commissione degli altri Reati Presupposto è stato ritenuto remoto ed in ogni caso coperto dai principi e dalle regole comportamentali enunciate nel Codice Etico adottato dalla Società, il quale è vincolante per i Destinatari.

Al fine di individuare le Aree Sensibili, si è proceduto ad una serie di interviste con i Responsabili di Funzione, i quali risultano dotati di un'ampia e approfondita conoscenza dei vari settori dell'attività aziendale.

Al termine di queste attività si è provveduto a redigere una c.d. Matrice delle Aree Sensibili, ovvero un documento che illustra nel dettaglio i concreti profili di rischio di commissione dei Reati Presupposto.

3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 Disciplina contenuta nel Decreto 231

Il Decreto prevede che l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati ivi previsti se l'organo dirigente ha, fra l'altro, *“affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo”*.

L'affidamento di detti compiti all'Organismo e, ovviamente, il corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono, dunque, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità, sia che il reato sia stato commesso dai soggetti “apicali”, che dai soggetti sottoposti all'altrui direzione (di cui all'art. 7).

L'art. 7, co. IV, ribadisce che l'efficace attuazione del modello richiede, oltre all'istituzione di un sistema disciplinare, anche una sua verifica periodica, da parte dell'organismo a ciò deputato. Pertanto, le attività che l'Organismo sarà chiamato ad assolvere potranno così essere riassunte:

- a) verifica e vigilanza sul Modello:
 - i. verificare l'adeguatezza del Modello, vale a dire la sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti, nonché ad evidenziarne l'eventuale realizzazione;
 - ii. verificare l'effettività del Modello, ovvero la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal Modello stesso;
 - iii. a tali fini, monitorare l'attività aziendale, effettuando verifiche periodiche ed i relativi follow-up;
- b) aggiornamento del Modello:
 - i. proporre al Consiglio di Amministrazione, se necessario, l'adeguamento dello stesso, al fine di migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia, anche in considerazione di eventuali sopraggiunti interventi normativi e/o di variazioni della struttura organizzativa o dell'attività aziendale e/o di riscontrate significative violazioni del Modello tali da renderlo non più adeguato;
- c) informazione e formazione sul Modello:

- i. monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni;
 - ii. monitorare le iniziative, ivi inclusi i corsi e le comunicazioni, volte a favorire un'adeguata conoscenza del Modello da parte di tutti i Destinatari;
 - iii. riscontrare con la opportuna tempestività, anche mediante la predisposizione di appositi pareri, le richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle funzioni o risorse aziendali ovvero dagli organi amministrativi e di controllo, qualora connesse e/o collegate al Modello;
- d) gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV:
- i. esaminare e valutare tutte le informazioni e/o le segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del Modello, ivi incluso ciò che attiene le eventuali violazioni dello stesso;
 - ii. informare gli organi competenti in merito all'attività svolta, ai relativi risultati ed alle attività programmate;
 - iii. segnalare agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del Modello ed i soggetti responsabili, proponendo la sanzione ritenuta più opportuna rispetto al caso concreto;
 - iv. in caso di controlli da parte di soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica Autorità, fornire il necessario supporto informativo agli organi ispettivi.

Per l'espletamento dei compiti ad esso assegnati all'OdV sono riconosciuti tutti i più ampi poteri.

I caratteri che l'organismo di vigilanza deve possedere al fine di poter efficacemente svolgere le attività sopra descritte possono così identificarsi:

- autonomia ed indipendenza: l'Organismo deve essere posizionato all'interno dell'organizzazione aziendale in una posizione gerarchica più elevata possibile, accompagnata, inoltre, dalla non attribuzione di compiti operativi di politica aziendale che ne potrebbero minare l'obiettività di giudizio;
- professionalità: i membri dell'organismo devono possedere un bagaglio di conoscenze specialistiche proprie di chi svolge attività ispettiva, consulenziale e legale;

- continuità di azione: attraverso la creazione di una struttura interna dedicata esclusivamente ed a tempo pieno all'attività di vigilanza sul modello, priva, come detto, di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari. A tali fini l'organismo è provvisto di un budget idoneo nonché di adeguate risorse;
- onorabilità ed assenza di conflitti di interessi: da intendersi nei medesimi termini previsti dalla legge con riferimento ad amministratori e membri del Revisore.

La Urban Vision ha ritenuto opportuno scegliere un Organismo di Vigilanza monocratico e nominare un professionista esterno dotato dei requisiti richiesti dal Decreto e dalla giurisprudenza in materia.

3.2 Cause di cessazione e sospensione e durata

All'atto della nomina, e periodicamente, il membro unico dell'OdV dovrà attestare l'assenza delle seguenti cause di ineleggibilità:

- intrattenere od avere intrattenuto relazioni economiche nell'anno in corso e nel precedente, con la Società, con le sue controllate, con gli amministratori, con l'azionista o gruppo di azionisti che controllano la società, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio, fermo restando che, in caso di Organismo ad hoc in composizione collegiale, alcuni membri potranno essere soggetti interni alla Società (e pertanto legati alla Società anche da rapporti di lavoro subordinato);
- essere titolare, direttamente o indirettamente, di quote di controllo o comunque di entità tale da consentire l'esercizio di una influenza notevole sulla Società;
- essere stretto familiare di amministratori esecutivi della Società o di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate nei punti precedenti;
- essere amministratore esecutivo o comunque titolare di deleghe di potere che possano minarne l'indipendenza del giudizio;
- essere interdetto, inabilitato o fallito;
- essere sottoposto a procedimento penale per uno dei Reati Presupposto indicati nel Decreto 231;

- aver richiesto ed acconsentito all'applicazione della pena su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei Reati Presupposto indicati nel Decreto 231;
- essere stato condannato, con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 648 c.p.p.: *i*) per fatti connessi allo svolgimento del suo incarico; *ii*) per fatti che incidano significativamente sulla sua moralità professionale; *iii*) per fatti che comportino l'interdizione dai pubblici uffici, dagli uffici direttivi delle imprese e delle persone giuridiche, da una professione o da un'arte, nonché incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; *iv*) ed, in ogni caso, per avere commesso uno dei Reati Presupposto contemplati dal Decreto 231;
- in ogni caso, a tutela dei requisiti essenziali dell'OdV, dal momento in cui ad un componente sia notificato l'inizio di azione penale ai sensi degli artt. 405 e 415 *bis* c.p.p. e fino a che non sia emessa sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425 c.p.p., o nel caso si proceda, fino a che non sia emessa sentenza di proscioglimento ai sensi degli artt. 529 e 530 c.p.p.; questa causa di ineleggibilità si applica esclusivamente ai procedimenti penali per fatti di cui al punto precedente.

Nel caso in cui le funzioni di vigilanza sul Modello siano assegnate ad un Organismo ad hoc, il/i componente/i dell'OdV, salvo diversa specifica determinazione sulla durata all'atto della nomina, resta/restano in carica per tre anni ed è/sono in ogni caso rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, delibera il compenso spettante a ciascuno dei componenti dell'OdV per l'intera durata del suo mandato. Ad esso/i compete altresì il rimborso delle spese sostenute per intervenire alle riunioni.

Oltre che per decorso del termine, il/i membro/i dell'ODV cessano dalla carica per rinuncia, decadenza, morte o revoca:

- *Rinuncia*: può essere esercitata in qualunque momento, e deve esser comunicata per iscritto al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di controllo.
- *Decadenza*: interviene quando, durante il mandato, il membro dell'ODV perda uno dei requisiti di eleggibilità. In tal caso il Consiglio di Amministrazione, a seguito degli accertamenti che ritiene necessario espletare, sentito l'interessato e gli eventuali altri membri dell'ODV, può stabilire un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso detto termine senza che l'incompatibilità sia cessata,

il Consiglio di Amministrazione deve dichiarare l'avvenuta decadenza del componente e provvedere alla sua sostituzione. Il/i membro/i dell'ODV sono tenuti a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione, sotto la propria responsabilità, il sopravvenire di una delle cause di decadenza.

- *Revoca*: deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, solo là dove sussista una giusta causa, e sentito il parere dell'Organo di Controllo. A titolo meramente esemplificativo si considerano giuste cause di revoca: *i*) inadempienze reiterate ai propri compiti, o inattività ingiustificata; *ii*) l'irrogazione alla Società di sanzioni interdittive, a causa di omissioni del o dei componenti; *iii*) l'omessa segnalazione di violazioni del Modello 231 e nella verifica dell'idoneità ed efficace attuazione del Modello al fine di proporre eventuali modifiche.

Nel caso in cui intervenga una delle summenzionate cause di cessazione per un membro dell'ODV, il Consiglio di Amministrazione provvederà senza indugio alla nomina del nuovo membro.

Nel caso in cui la causa di cessazione riguardi il Presidente dell'Organismo di Vigilanza, subentra a questi il membro più anziano. Il Consiglio di Amministrazione provvede nel frattempo e senza indugio alla nomina del nuovo membro dell'ODV, successivamente alla quale l'Organismo medesimo provvede alla nomina del nuovo Presidente.

La sospensione dalla carica può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentiti gli altri membri dell'Organismo di Vigilanza e l'Organo di Controllo, nel caso in cui un membro dell'ODV abbia riportato:

- una condanna per un reato diverso da quelli per i quali è prevista la revoca;
- l'applicazione provvisoria di una misura di prevenzione;
- l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

In tali casi, i componenti dell'Organismo di Vigilanza devono comunicare al Consiglio di Amministrazione, sotto la loro piena responsabilità, il sopravvenire di una delle cause di sospensione.

Il Consiglio di Amministrazione, sentiti l'Organo di Controllo e gli altri membri OdV, provvederà alla nomina di un componente *ad interim*; nel caso in cui siano sospesi tutti i membri dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di un OdV *ad interim*.

Nel caso in cui le funzioni di Organismo di Vigilanza siano attribuite all'organo di controllo, il venir meno della carica di sindaco, comporta la perdita automatica anche dell'incarico di vigilanza sul Modello.

3.3 Collocazione organizzativa

L'Organismo di Vigilanza è una funzione di staff al Consiglio di Amministrazione. Al fine di garantire il requisito dell'indipendenza, l'OdV ha obblighi informativi, oltre che verso gli amministratori, anche verso l'Organo di controllo e l'Assemblea dei Soci.

3.4 Reporting e “whistleblowing”

L'Organismo avendo il compito di valutare l'adeguatezza dei sistemi di controllo interno, dovrà sempre essere informato della commissione dei reati concretanti la responsabilità dell'ente e ad esso l'Organismo dovrà in ogni caso riferire in ipotesi di constatazione di gravi irregolarità nella gestione aziendale, affinché ponga in essere le iniziative previste dalla legge.

Resta ora da approfondire il significato concreto della previsione contenuta nella lettera d) del comma II dell'art. 6, in tema di obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo.

L'obbligo di informazione all'organismo sembra concepito quale ulteriore strumento per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del modello e di accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato. La violazione di tale obbligo comporterà l'applicazione delle Sanzioni Disciplinari.

Nella specie, le informazioni potranno riguardare, ad esempio:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.lgs. n. 231/2001;

- le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D.lgs. n. 231/2001;
- le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del modello organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Va chiarito che le informazioni fornite all'Organismo mirano a migliorare la sua attività di pianificazione dei controlli e non, invece, ad imporre attività di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati. In altre parole, sull'Organismo non incombe un obbligo di agire ogni qualvolta vi sia una segnalazione, essendo rimesso alla sua discrezionalità e responsabilità stabilire in quali casi attivarsi.

Le segnalazioni potranno essere fatte in forma scritta via e-mail e/o orale direttamente all'Organismo di Vigilanza e potranno avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'Organismo di Vigilanza agirà nella massima riservatezza, in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi ritorsione, discriminazione, penalizzazione, assicurando, altresì la segretezza dell'identità del segnalante (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge).

La Società ha attivato i più opportuni canali di comunicazione al fine di permettere l'inoltro delle segnalazioni istituendo una apposita casella di posta elettronica – odv@urbanvision.com e apposita piattaforma disponibile sul sito web della Società.

L'art 6 del D.lgs. 231/2001, comma 2-bis, così come modificato dal D. Lgs. n. 24/2023, "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" ("Decreto Whistleblowing"), prescrive che i modelli di organizzazione, gestione e controllo, debbano prevedere:

- a) uno o più canali interni che consentano ai soggetti¹ di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate

¹ i dipendenti di Urban Vision, i titolari di un rapporto di collaborazione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società; i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Società; i liberi professionisti ed ai consulenti che prestano la propria attività presso Urban Vision; i volontari ed i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società.

su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

- b) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 24/2023.
- c) nel sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e) sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

A tal scopo, i dipendenti e i membri degli Organi sociali della Società hanno il dovere di effettuare direttamente all'OdV segnalazioni “*circostanziate di condotte illecite*” rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, “*fondate su elementi di fatto precisi e concordanti*”, o “*di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente*” di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Le segnalazioni devono essere effettuate direttamente all'OdV inviando una comunicazione attraverso il sistema di segnalazione adottato dalla Società, ovvero, tramite l'indirizzo di posta elettronica dell'Organismo di Vigilanza.

L'OdV, a cui è riservata in esclusiva la consultazione delle segnalazioni pervenute, dalla data di ricezione ha l'obbligo nei confronti del segnalante:

- di comunicare entro sette giorni il ricevimento della segnalazione,
- di fornire, entro tre mesi, un riscontro alla segnalazione.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto al capitolo 4 “Il Sistema Sanzionatorio”.

L'OdV assicura ai segnalatori² tutte le tutele previste dal D.Lgs. 24/2023, nonché la riservatezza delle informazioni di cui viene in possesso, con particolare attenzione alle segnalazioni su presunte violazioni del Modello.

² Fermo quanto previsto nell'articolo 17, co. 2 e co. 3, del d.lgs. 24/2023, le misure di protezione si applicano anche: a) ai facilitatori; b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta

L'OdV, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione, si astiene altresì dall'utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli previsti dal D.lgs. 231/2001 e comunque per scopi non conformi alle proprie funzioni. L'inosservanza di tali obblighi costituisce giusta causa di revoca della carica.

L'obbligo di informazione all'ODV è concepito anche quale ulteriore strumento per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e di accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato. Per un maggiore dettaglio dei flussi informativi verso l'ODV si rinvia al regolamento dell'ODV allegato al presente Modello.

Il segnalatore e tutti gli altri "soggetti tutelati" previsti dalla normativa (ad es. "facilitatori") non possono subire alcuna ritorsione. Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento di comportamenti, atti o omissioni nei confronti dei Soggetti tutelati, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere. In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dai Soggetti tutelati, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del d.lgs. 24/2023, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Quanto all'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari, l'OdV:

- in ogni momento, in presenza di particolari necessità o in caso di urgenza, relaziona al Consiglio di Amministrazione, che quale assume le determinazioni più opportune;
- relaziona per iscritto, su base almeno annuale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'attività compiuta nel periodo e sull'esito della stessa, fornendo pure una anticipazione sulle linee generali di intervento per il periodo successivo.

L'attività di reporting avrà ad oggetto, in particolare:

persona un rapporto abituale e corrente; d)agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle già menzionate persone.

- l'attività, in genere, svolta dall'OdV;
- eventuali problematiche o criticità che si siano evidenziate nel corso dell'attività di vigilanza;
- i correttivi, necessari o eventuali, da apportare al fine di assicurare l'efficacia e l'effettività del Modello;
- l'accertamento di comportamenti non in linea con il Modello;
- la rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre la Società al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del Decreto;
- l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni aziendali nell'espletamento dei propri compiti di verifica e/o d'indagine;
- in ogni caso, qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati.

Gli incontri con il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale devono essere verbalizzati e le copie (se del caso anche dei verbali del CdA limitatamente al relativo punto all'ordine del giorno) devono essere conservate presso gli uffici dell'Odv.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza può relazionarsi al CdA, al Collegio Sindacale e alla Società di Revisione in qualunque momento lo ritenga opportuno. Nei casi di incontro viene sempre redatto un verbale.

3.5 Budget

L'Organismo di Vigilanza deve essere dotato di un budget di spesa adeguato ad assicurargli la piena ed autonoma operatività nell'espletamento delle proprie funzioni.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione provvede - a partire dall'atto di nomina - a fornire un fondo adeguato sulla base delle indicazioni fornite dallo stesso Organismo di Vigilanza.

L'OdV delibera in autonomia e indipendenza sulle spese da effettuarsi nei limiti del budget approvato e rimanda a chi è dotato dei poteri di firma per sottoscrivere i relativi impegni. In caso di richiesta di spese eccedenti il budget approvato, l'OdV dovrà essere autorizzato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione - nei limiti delle sue deleghe - o direttamente dal Consiglio di Amministrazione.

4. IL SISTEMA SANZIONATORIO

4.1 La disciplina

Come anticipato, il Decreto 231 (art. 6, commi 2, lett. e) e co. 4, lett. b)), prevede che il Modello 231, affinché possa dispiegare la sua efficacia esimente, debba predisporre un sistema disciplinare (di seguito “**Sistema Sanzionatorio**”) idoneo a sanzionare le violazioni del Modello 231 stesso.

In base all’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, il Sistema Sanzionatorio, per essere considerato idoneo, deve soddisfare i seguenti requisiti:

- ✓ Specificità: deve sanzionare la violazione di ogni precetto contenuto dal Modello 231, a prescindere dalla commissione di uno dei Reati Presupposto.
- ✓ Autonomia: anche nel caso in cui sia stato commesso uno dei Reati Presupposto, la sanzione andrà applicata a prescindere dall’instaurazione del giudizio penale e dall’andamento del medesimo.
- ✓ Compatibilità: il procedimento di accertamento e di comminazione della sanzione e la sanzione stessa non possono essere in contrasto con le norme di legge e con quelle contrattuali che regolano il rapporto di lavoro in essere con la Società.
- ✓ Idoneità: dev’essere efficiente ed efficace ai fini della prevenzione della commissione dei Reati Presupposto.
- ✓ Effettività: deve essere strutturato in modo che alla infrazione del Modello 231 consegua l’applicazione di una adeguata sanzione.
- ✓ Proporzionalità: la sanzione deve essere proporzionata a due criteri: *i*) la gravità della violazione rilevata; *ii*) il tipo di rapporto intercorrente tra la Società e il prestatore (lavoro subordinato, lavoro parasubordinato, lavoro dirigenziale) tenendo conto della disciplina legislativa e contrattuale.
- ✓ Conoscibilità: deve essere adeguatamente divulgato tra i Destinatari.

In base a quanto appena detto, il presente Modello 231 di Urban Vision prevede un Sistema Sanzionatorio applicabile in caso di violazioni delle Procedure e delle disposizioni in esso contenute, nonché dei principi sanciti nel Codice Etico. Obiettivo del Sistema Sanzionatorio è quello di prevenire la commissione dei Reati Presupposto e dissuadere i Destinatari dal commettere infrazioni al Modello 231, nella convinzione che tali comportamenti possano compromettere il legame di fiducia intercorrente tra la Società e Destinatari stessi.

In ogni caso, il Sistema Sanzionatorio dovrà garantire che le sanzioni in esso contenute siano conformi a leggi e regolamenti, nonché rispettose di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali del lavoro applicabili al settore e garantisce, altresì - sul piano procedurale - l'applicazione dell'art. 7 della l. n. 300, 30.05.1970 (Statuto dei lavoratori) ai fini della contestazione dell'illecito e dell'irrogazione della relativa sanzione.

Anche nei confronti dei Destinatari legati alla Società da contratti di natura diversa da un rapporto di lavoro dipendente (es. amministratori e Soggetti Esterni) le misure applicabili e le procedure sanzionatorie devono avvenire nel rispetto della legge e delle condizioni contrattuali.

4.2 Principi generali relativi alle sanzioni

Come già anticipato la sanzione irrogata deve essere proporzionata a due criteri: *i*) la gravità della violazione rilevata; *ii*) il tipo di rapporto intercorrente tra la Società e il prestatore (lavoro subordinato, lavoro parasubordinato, lavoro dirigenziale).

Più in particolare la decisione inerente alla tipologia e all'entità della sanzione da irrogare dovrà tenere in considerazione:

- l'intenzionalità del comportamento;
- il concorso di più Destinatari, in accordo tra loro, nella commissione della violazione o dell'illecito;
- eventuali circostanze aggravanti e/o attenuanti che possano essere rilevate in relazione al comportamento tenuto dal destinatario, ad esempio la sussistenza di precedenti disciplinari;
- il grado di negligenza, imprudenza e imperizia del comportamento tenuto dall'autore in sede di commissione della violazione, tenendo in debito conto l'effettiva possibilità di prevedere l'evento;
- la gravità delle eventuali conseguenze della violazione;
- la posizione rivestita dal soggetto agente all'interno dell'organizzazione aziendale specie in considerazione delle responsabilità connesse alle sue mansioni e all'intensità del vincolo fiduciario che lo lega alla Società.

La Società deve portare a conoscenza del lavoratore, con modalità idonee, il Sistema Sanzionatorio applicabile in caso di violazione del Modello 231.

Prima di poter comminare la sanzione la Società garantisce lo svolgimento di un iter di contestazione dell'infrazione e la comminazione della sanzione diversificato a seconda della categoria di appartenenza del soggetto agente. In ogni caso deve darsi la possibilità al soggetto agente di potersi difendere.

4.3 Sanzioni nei confronti del personale dipendente

Il personale dipendente che tenga comportamenti in violazione del Modello 231 commette un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro *ex art.* 2104 c.c. e un illecito disciplinare.

Siffatta condotta costituisce altresì una violazione dell'obbligo generale di diligenza che i lavoratori sono tenuti a rispettare nell'espletamento dei loro compiti, attenendosi alle direttive della Società, in base a quanto previsto dal vigente CCNL di categoria.

In applicazione del CCNL le sanzioni che possono essere comminate ai lavoratori dipendenti sono:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- multa;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;
- licenziamento senza preavviso.

4.3.1 Rimprovero verbale

L'ammonizione verbale può essere comminata al dipendente che nell'espletamento di un'attività in un'area a rischio violi i doveri stabiliti dalle Procedure e, più in generale, dal Modello 231 e/o le istruzioni impartite dai superiori, purché si tratti di infrazioni di lieve entità che non abbiano avuto rilevanza all'esterno della Società.

4.3.2 Rimprovero scritto

Il rimprovero scritto è applicabile al dipendente a fronte di:

- reiterazione di un'infrazione di lieve entità già sanzionata con il rimprovero verbale;
- infrazioni di entità non grave ma comunque superiore a quelle sanzionabili con il richiamo verbale, e in generale violazioni punibili con il rimprovero scritto, quando per circostanze specifiche del caso concreto abbiano una maggiore rilevanza;
- negligente violazione degli obblighi di comunicazione all'Organismo di Vigilanza previsti dal Modello 231.

4.3.3 Multa e Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione

La multa e la sospensione dal lavoro e dal trattamento economico sono applicabili al dipendente a fronte di:

- reiterazione di un'infrazione già sanzionata con il rimprovero scritto;
- infrazioni colpose che abbiano rilevanza anche esterna alla Società;
- in generale, infrazioni punibili con sanzioni inferiori quando, per circostanze specifiche del caso concreto o per recidività, abbiano una maggiore rilevanza.

4.3.4 Licenziamento

Incorre nei provvedimenti disciplinari risolutivi il lavoratore che:

- adottati, nell'espletamento delle attività nelle Aree Sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello 231 e nel Codice Etico, diretto in modo univoco alla commissione di un Reato Presupposto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un'infrazione alla disciplina e alla diligenza nel lavoro, talmente grave da far venire meno la fiducia dell'azienda nei confronti del lavoratore;
- adottati, nell'espletamento delle attività nelle Aree Sensibili, un comportamento che si ponga palesemente in contrasto con le prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal Decreto 231,

dovendosi ravvisare in tale comportamento un atto che provoca alla Società grave nocimento morale e materiale che non consente la prosecuzione del rapporto, neppure in via temporanea.

4.3.5 Procedimento per l'accertamento dell'infrazione e la comminazione della sanzione

Nel procedimento per l'accertamento delle infrazioni e l'adozione dei provvedimenti disciplinari restano invariati i poteri del datore di lavoro, eventualmente delegati ad appositi soggetti.

Prima di comminare la sanzione, il datore di lavoro dovrà contestare l'addebito al lavoratore e consentirgli di difendersi. Con la sola eccezione del richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto. Le sanzioni non potranno esser comminate prima che siano trascorsi cinque giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare anche verbalmente le sue giustificazioni, eventualmente facendosi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale a cui aderisce.

Se il provvedimento non verrà comminato entro i sei giorni successivi a tali giustificazioni, queste si riterranno accolte.

La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto.

Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi due anni dalla loro comminazione.

Nel procedimento per l'accertamento dell'infrazione e l'irrogazione della sanzione per violazione del Modello 231 deve necessariamente esser coinvolto l'OdV e non potrà essere irrogata una sanzione senza la preventiva comunicazione all'OdV, salvo il caso in cui la proposta per l'applicazione della sanzione provenga dall'Organismo stesso.

L'OdV dovrà altresì essere informato circa ogni provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare.

4.4 Sanzioni nei confronti dei dirigenti

Il personale dirigenziale (“**Dirigenti**”) che tenga comportamenti in violazione del Modello 231 commette un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Il particolare rapporto fiduciario che lega i Dirigenti alla Società rende di particolare importanza che questi rispettino il Modello 231, avendo peraltro il loro comportamento riflessi anche sull'immagine

che la Società ha sul mercato. Urban Vision è inoltre convinta che il comportamento rispettoso dei precetti contenuti nel Modello 231, tenuto dai Dirigenti, rappresenti uno stimolo e un esempio per tutti coloro che risultino sottoposti gerarchicamente.

Le violazioni da parte dei Dirigenti, considerando la mancanza di un sistema disciplinare nei loro specifici confronti, verranno sanzionate con provvedimenti ritenuti più idonei al singolo caso concreto, tenendo sempre conto dei principi generali precedentemente individuati e, in particolare, del rapporto fiduciario che li lega alla Società. Il tipo di sanzione non potrà comunque divergere da quelle previste nel sistema disciplinare dei lavoratori.

I Dirigenti saranno poi sottoposti a sanzioni disciplinari, non solo nel caso in cui commettano direttamente l'infrazione, ma anche qualora consentano a dipendenti a loro sottoposti gerarchicamente (espressamente o per omessa vigilanza) di adottare comportamenti non conformi al Modello 231.

Qualora poi il Dirigente integri uno dei Reati Presupposto, la Società valuterà l'applicazione di una delle seguenti misure:

- sospensione di tipo cautelare dalla prestazione lavorativa con diritto comunque all'integrale retribuzione;
- attribuzione di una diversa collocazione all'interno della Società.

In caso di condanna del Dirigente per uno dei Reati Presupposto, gli verrà applicata la sanzione disciplinare prevista per i casi di infrazioni di maggiore gravità: licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, essendo venuto meno il rapporto fiduciario che deve legarlo alla Società.

Nel procedimento per l'accertamento dell'infrazione e l'irrogazione della sanzione per violazione del Modello 231 deve necessariamente esser coinvolto l'ODV e non potrà essere irrogata una sanzione senza la preventiva comunicazione all'Organismo, salvo il caso in cui la proposta per l'applicazione della sanzione provenga dall'Organismo stesso.

L'OdV dovrà altresì essere informato circa ogni provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare.

4.5 Sanzioni nei confronti di Amministratori e Sindaci

Le violazioni dei principi e delle misure previste dal Modello 231 adottato dalla Società ad opera di amministratori e/o sindaci devono essere tempestivamente comunicate dall'OdV all'intero Consiglio di Amministrazione e all'Organo di Controllo.

Il provvedimento sanzionatorio più idoneo nei confronti dell'amministratore e/o sindaco che abbia violato il Modello 231 è assunto dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere dell'Organo di Controllo con delibera a maggioranza assoluta dei presenti, escluso l'amministratore o gli amministratori che hanno commesso le infrazioni.

In particolare, in caso di violazioni del Modello 231 di lieve entità da parte di uno o più Amministratori, il Consiglio di Amministrazione potrà procedere direttamente all'irrogazione della misura sanzionatoria del richiamo formale scritto o della revoca temporanea delle deleghe.

In caso invece di violazioni del Modello 231 da parte di uno o più Amministratori di particolare rilevanza in quanto dirette in modo univoco ad agevolare ovvero a commettere un Reato Presupposto, l'Organo di controllo o il Consiglio di Amministrazione dovranno convocare l'Assemblea dei Soci, che valuterà se provvedere o meno alla revoca dell'amministratore e/o deliberare l'azione di responsabilità nei confronti del medesimo.

4.6 Sanzioni nei confronti dei soggetti esterni

Ogni comportamento in contrasto con il Modello 231 posto in essere dai soggetti esterni alla Società, ma legati alla medesima da rapporti contrattuali, commerciali o accordi di partnership, potrà determinare, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del rapporto contrattuale, ovvero il diritto di recesso dal medesimo, fermo restando l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, come, a puro titolo di esempio, nel caso di applicazione anche in via cautelare delle sanzioni previste dal decreto a carico della Società.

4.7 Sanzioni a tutela del segnalante

Ai sensi dell'art. 1'art 6 del D.lgs. 231/2001, comma 2-bis, (così come modificato dal D.lgs. 24/2023) sono previste, nelle modalità descritte nei precedenti paragrafi, sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela di colui che effettua una segnalazione all'Organismo di Vigilanza. Le stesse sanzioni sono applicabili a chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni all'Organismo di Vigilanza che si rivelano, successivamente, infondate.

5. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 231

L'aggiornamento del Modello 231, inteso sia come modifica sia come integrazione, è un'attività che ricade nella competenza del Consiglio di Amministrazione, il quale vi procederà o direttamente o su proposta dell'ODV, e comunque previo parere di quest'ultimo.

L'aggiornamento del Modello 231 diviene necessario quando intervengono mutamenti negli assetti organizzativi interni, ed è volto a garantire che il Modello 231 mantenga i suoi requisiti di effettività e idoneità alla prevenzione dei Reati Presupposto.

Il Modello 231 deve inoltre essere aggiornato ogniqualvolta il legislatore introduca nuovi Reati Presupposto, che potrebbero essere potenzialmente commessi dai Destinatari.

In ogni caso, l'ODV deve comunicare al Consiglio di Amministrazione ogni carenza, violazione, elusione del Modello 231 che dimostri l'esigenza di procedere a un suo aggiornamento, nonché ogni evento che potrebbe, direttamente o indirettamente, comportare una necessità di aggiornamento del Modello 231.

Per quanto concerne invece l'aggiornamento delle Procedure, queste sono di competenza delle Funzioni competenti, le quali sono altresì tenute a tenere l'ODV informato di ogni modifica e/o integrazione apportate, e metterlo in condizione di poter esprimere il proprio parere.

6. PIANO DI DIVULGAZIONE E FORMAZIONE

In ottemperanza a quanto previsto nel Decreto 231, la Società ha stabilito un programma di comunicazione e formazione finalizzato a garantire una corretta divulgazione e conoscenza del Modello 231 da parte dei Destinatari. Il livello di approfondimento della formazione sarà più o meno intenso a seconda del coinvolgimento del Destinatario nelle Aree Sensibili.

La formazione dei Destinatari è gestita dall'organo dirigente e sarà articolata come segue:

- Personale direttivo e Personale (anche non direttivo) coinvolto nelle Aree Sensibili: verranno organizzati dei corsi di formazione in aula che avranno ad oggetto: *i*) la normativa contenuta nel Decreto 231; *ii*) l'approfondimento dei principi contenuti nella Parte Generale e Speciale del Modello 231; *iii*) il ruolo svolto dall'Organismo di Vigilanza; *iv*) il Sistema Sanzionatorio. Ad una prima formazione generale in aula, seguiranno altre sessioni formative a favore dei neo assunti e/o nel caso in cui il Modello 231 subisca significative modifiche (ad. es. l'introduzione di ulteriori Reati Presupposto).
- Personale non direttivo non coinvolto nelle Aree Sensibili e Soggetti esterni coinvolti in Aree Sensibili: sarà consegnata una comunicazione che informi circa l'adozione da parte della Società del Modello 231.

Il programma di formazione è supervisionato dall'OdV, il quale ha il compito di verificare:

- che vengano tenuti i corsi generali, e i periodici aggiornamenti;
- l'adeguatezza dei corsi di formazione;
- l'effettiva partecipazione del personale;
- la consegna della comunicazione informativa.

Il Modello 231 dovrà essere diffuso tra tutto il personale, e messo a disposizione (in formato cartaceo e/o elettronico) per la consultazione con i mezzi che verranno considerati più idonei.